

Allegato "A" al n. 13.470 di Rep. e al n. 4.643 di Racc.

**STATUTO della "FONDAZIONE LA CASA ONLUS"**

**1 Istituzione**

E' istituita in Padova una Fondazione, denominata "Fondazione La Casa ONLUS".

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. N. 460/97.

La Fondazione ha sede in Padova, Via del Commissario, 42.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile..

**2 Scopo**

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, senza discriminazione di genere, nazionalità, religione.

La Fondazione svolge la sua attività nei seguenti settori:

assistenza sociale e socio-sanitaria; istruzione; formazione; beneficenza. Nell'ambito di tali attività la

Fondazione intende promuovere come attività istituzionali la realizzazione di iniziative destinate a sovvenire alle situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, per favorire così l'inserimento lavorativo nel tessuto economico-produttivo e promuovere l'integrazione sociale nel territorio di riferimento.

Sarà suo obiettivo attivare iniziative per:

studiare le cause e le conseguenze del disagio abitativo ed elaborare e diffondere studi, proposte teoriche e pratiche per coadiuvare le istituzioni nelle scelte politiche a favore delle persone;

promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia prevalentemente destinata a sperimentare buone pratiche per il reperimento, la costruzione, l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione di immobili e di alloggi che abbiano come utilizzatori finali soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari e loro famiglie e tutte le persone appartenenti alle categorie deboli (come definite dal Regolamento CE 2204/2002 del 5/12/2002 e dalla L. 328/2000 art.22);

realizzare direttamente o in collaborazione con altri iniziative utili all'inserimento delle persone a rischio di esclusione sociale o in difficoltà come, a solo titolo

esemplificativo: a) attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati, b) momenti di approfondimento e di dialogo che consentano una maggiore conoscenza e comprensione fra lavoratori e categorie imprenditoriali, rappresentanti della pubblica amministrazione, della società civile e delle istituzioni religiose e pastorali.

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà tra l'altro:

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, a qualunque titolo, detentrici; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; partecipare ad associazioni enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al contrasto del disagio abitativo; la



Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; costituire, concorrere alla costituzione o partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, a società.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### 3 Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;

dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato,  
da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### 4 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e

dalle attività della Fondazione medesima;


da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non  
siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da  
Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

dai contributi e dalle eventuali quote associative dei  
Fondatori e dei Partecipanti;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,  
strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate  
per il funzionamento della Fondazione stessa e per la  
realizzazione dei suoi scopi; in particolare le rendite  
potranno essere erogate direttamente a favore delle persone  
bisognose di alloggio, indicate all'art. 2 secondo modalità  
che potranno essere stabilite con regolamento del Consiglio  
Direttivo; i cespiti patrimoniali, sempre secondo modalità  
che potranno essere stabilite con regolamento del Consiglio  
Direttivo, potranno essere messi a disposizione a titolo  
gratuito o a titolo oneroso in favore di enti, associazioni  
o cooperative senza scopo di lucro che ne facciano godere i



propri appartenenti.

## 5 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo; dal Comitato Esecutivo, ove nominato.

Il Presidente deve curare che il Bilancio sia approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dal termine dell'esercizio o entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' tuttavia consentita la costituzione di riserve vincolate a singole iniziative istituzionali od a fini solidaristici.

## 6 Fondatori

Sono Fondatori costituenti, in considerazione dell'intervento alla costituzione la Camera di Commercio di


Padova (Fondatore Pubblico), l'associazione ACLI provinciali di Padova, la Cooperativa Nuovo Villaggio, la Banca Popolare Etica (Fondatori Privati).

Sono Fondatori, nominati successivamente tali con delibera del Consiglio Direttivo: la Provincia di Padova, la Provincia di Rovigo la Provincia di Venezia, il Comune di Galliera Veneta,, il Comune di Padova, il Comune di Ponte San Nicolo', il Comune di Vigonza (Fondatori Pubblici) e l'Ordine dei Frati del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (Fondatore Privato).

Possono diventare "Fondatori Privati o Pubblici", nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

#### **7 Partecipanti Aderenti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle misure e nella forma,



dal Consiglio Direttivo.

### **8 Partecipanti Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

### **9 Prerogative dei Partecipanti**

La qualifica di Partecipante Aderente o Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende avere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dall'art. 17.,

### **10 Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato Esecutivo (ove nominato),



- l'Organo di revisione contabile.

Tutte le cariche hanno durata quinquennale e possono essere retribuite secondo le decisioni del Consiglio Direttivo in osservanza, delle disposizioni dell'art.10, comma 6, lett. C, del D.Lgs. 460/97.

#### 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.


Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne esegue le deliberazioni; ha la rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compresi quello di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti determinandone le attribuzioni ed i poteri; provvede agli affari urgenti negli intervalli tra le sedute del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, sottoponendone le decisioni relative alla ratifica degli stessi nella prima riunione utile.

Sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

#### 12 Il Vice-Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, assenza o impedimento anche nella



rappresentanza della Fondazione.

### 13 Il Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri nominati dai Fondatori Privati, secondo modalità che potranno essere determinate con regolamento interno.

Il numero massimo di 5 membri è determinato in osservanza della legge L.R. n. 47 del 2012, art. 18; tuttavia, se per qualsiasi causa o ragione, la Fondazione non dovesse più rientrare tra i destinatari di tale normativa, il numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere elevato a 13.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.


Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale ed amministrativa della Fondazione; dispone di tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione - nell'ambito delle attività istituzionali - degli utili o avanzi di gestione; approva il Bilancio; delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire deleghe ai propri membri, specificandone limiti e durata; nomina il Direttore, orientando e verificando il suo operato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in mancanza, dal Vice-Presidente ovvero ancora dal consigliere più anziano d'età, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno due volte l'anno mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, recapitato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telefax, e-mail, telegramma o telefono, almeno tre giorni prima.

Esso deve essere in ogni caso convocato, qualora ne facciano richiesta almeno due componenti.

E' ammessa, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza in tele e/o video conferenza. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento in



tele e/o video conferenza, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Fatto salvo quanto stabilito negli artt. 6, 19 e 20, per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### 14 Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione; in particolare cura la tenuta della contabilità della Fondazione; adempie le incombenze fiscali e civilistiche; dirige, quando c'è, il personale dipendente non dirigente e svolge ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, ai cui lavori partecipa senza diritto di voto. In ragione di tale attività, la Fondazione eroga al Direttore un compenso, commisurato al tempo necessario per attendere alla stessa, che è determinato all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il suo incarico decade con quello del Consiglio Direttivo, salvo gravi motivi che ne possono determinare l'allontanamento anticipato. Può essere riconfermato nel suo incarico senza limiti di mandati.

## 15 Il Comitato Esecutivo


Il Consiglio Direttivo può decidere di costituire un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, e da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio.

Ove nominato, spetta al Comitato, nel rispetto delle deliberazioni e della competenza generale del Consiglio, provvedere all'ordinaria amministrazione negli intervalli tra le sedute di quest'ultimo; deliberare sulla gestione delle entrate ordinarie dell'ente e sulla ripartizione delle rendite secondo i criteri enunciati nel presente statuto all'art. 4 o deliberati dal Consiglio Direttivo; predisporre il progetto di Bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'organo di revisione contabile; deliberare sulle altre questioni delegategli, anche in via generale, dal Consiglio Direttivo. Non può in ogni caso essere delegata dal Consiglio l'approvazione del Bilancio.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o dell'organo di revisione contabile. Esso delibera a maggioranza assoluta.

## 16 L'Organo di Revisione Contabile

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di Revisione Contabile nominato per cinque anni. L'Organo di Revisione Contabile può essere costituito in



forma monocratica, con la nomina di un Revisore Unico o in forma collegiale, con la nomina di un Collegio dei Revisori composto di tre membri.

L'Organo di Revisione è nominato dal Consiglio Direttivo che, in caso di organo collegiale, provvede anche a designarne il Presidente.

I soggetti nominati nell'Organo di Revisione Contabile devono possedere i medesimi requisiti richiesti dalla legge per i sindaci di Società per azioni. Il Presidente del Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' compito dell'Organo di Revisione controllare l'amministrazione della Fondazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità, procedendo quando lo ritenga opportuno, ad atti d'ispezione o di verifica, comunicando al Consiglio Direttivo la relazione al Bilancio.

Quando l'Organo di Revisione Contabile è costituito in forma collegiale, le riunioni sono verbalizzate in apposito registro.

#### 17 L'assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dai Partecipanti Aderenti, dai Partecipanti Sostenitori e dai Fondatori Pubblici. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui Bilanci.

L'assemblea esprime parere obbligatorio sulle linee di indirizzo della Fondazione.

L'assemblea è presieduta da un presidente nominato nel suo seno tra i propri componenti, che dura in carica per un periodo di cinque anni. Il presidente dell'assemblea di partecipazione convoca e presiede le assemblee e provvedere a redigere i relativi verbali.


Alle riunioni dell'assemblea di partecipazione partecipa il Direttore senza diritto di voto.

#### **18 Titoli di solidarietà**

La Fondazione potrà, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ed alle condizioni fissate dalle norme vigenti, emettere o far emettere titoli di solidarietà, come previsti dall'art. 29 d.lgs. 460/97, per il finanziamento di proprie iniziative sociali.

#### **19 Modifiche statutarie**

Tutte le modificazioni del presente Statuto debbono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le modifiche così deliberate dovranno essere approvate dall'autorità amministrativa ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000. Non sono comunque modificabili le finalità della Fondazione previste dal



presente Statuto.

## 20 Estinzione

Il Consiglio Direttivo può deliberare la proposta di estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risultasse insufficiente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Nella medesima delibera, il Consiglio provvede alla nomina di tre liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio, e detta i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori provvedono agli adempimenti previsti dalle leggi e, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, procedono alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra od altre ONLUS aventi finalità omogenee o analoghe, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo nella deliberazione di estinzione ovvero, nel caso di sopravvenuta impossibilità di darvi esecuzione, secondo il parere vincolante dei Fondatori Costituenti, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## 21 Clausola Arbitrale

Tutte le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, o comunque sorte in dipendenza di esso, verranno



definite mediante arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale  
Padova, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato  
Nazionale.

L'Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà  
con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo  
destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 825 c.p.c.

## 22 Clausola di rinvio

;

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le  
disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti  
in materia tra cui il D. Lgs. n. 460/97.

F.to Mario Antonio Conte

F.to Lorenzo Robatto Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia in  
carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Padova

12 GEN. 2016

*L. Robatto*

